



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 75 del 24/04/2024.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 12:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO		AG	
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

il vice Sindaco, Piero Morelli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Atteso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali e composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la L.P. n. 14/2014 che ha istituito, a decorrere dall'01.01.2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni, che sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);

Vista la deliberazione consiliare n. 4 dd 16.03.2015, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per a disciplina dell'IM.I.S. e ss.mm.ii.;

Vista la disciplina complessiva della TARI, come contenuta nell'art. 1, commi 641-668 e commi 682-702 della richiamata Legge nr. 147/2013;

Viste le modificazioni alle citate disposizioni recate dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014 nr. 16;

Visto in particolare il comma 668, il quale dispone: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;

Rilevato che

- l'art. 8, comma 1, della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, nel far salva l'applicazione dell' art. 49 del D.Lgs. nr. 22/1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR nr. 158/1999, prevede che la Provincia Autonoma di Trento, possa stabilire un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 *“Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”*, assunta d'Intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022 è regolata dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii., ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.P.R. n. 158/1999, del successivo D.Lgs. nr. 152/2006, e della deliberazione della Giunta provinciale nr. 2972/2005 e ss.mm.;

Ritenuto pertanto di mantenere in via transitoria il “regolamento tariffario provinciale”, come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 16 dd. 22.04.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nonché le successive modifiche - deliberazione consiliare nr. 56 dd 29.12.2014, deliberazione consiliare nr. 44 dd . 29.12.2016, deliberazione consiliare n 54 dd 30.11.2017, deliberazione consiliare n 66 dd 28.12.2020, deliberazione consiliare n 14 dd 12.04.2021, deliberazione consiliare n 23 dd 30.06.2021, deliberazione consiliare n 26 dd 31.05.2022;

Atteso che la tariffa, articolata in una parte fissa e in una parte variabile, è commisurata:

Quota fissa:

- per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999;
- per le utenze non domestiche in relazione alle superfici degli immobili occupati dall’utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Quota variabile: per le utenze domestiche e non domestiche alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l’applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all’art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall’utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l’art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Confermato il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, per le annualità regolatorie 2022-2025, in particolare l'aggiornamento per il biennio 2024-2025, approvato, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMAMBIENTE S.p.A. di data 17.04.2024;

Vista la proposta tariffaria per l'anno 2024, di AMAMBIENTE S.p.A. , acquisita al protocollo comunale sub n. 4509 del 18.04.2024, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale;

Considerato che il servizio espletato da AMAMBIENTE S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che, ai fini della stima dei costi 2024 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2024 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.419.979,00	100.623,00
Costi variabili (€)	3.022.500,00	0,00
Totale (€)	7.442.479,00	100.623,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMAMBIENTE S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Viste le proprie deliberazioni

- nr 7 dd. 30.06.2021 di approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2021;
- nr 201 dd 23.12.2021 di approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2022
- nr. 93 dd 31.05.2022 di modifica delle tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2022 per l'introduzione di una ulteriore riduzione per l'anno 2022;
- nr 63 dd 20.04.2023 di approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2023;

Preso atto, a fronte della copertura del costo del servizio, rispetto all'anno 2023, un aumento della quota fissa della tariffa, di circa il 2,30% per le utenze domestiche e il 3,30% per le non domestiche, e un aumento di circa il 9,52%, della quota variabile;

Ritenuto doveroso provvedere all'approvazione delle tariffe per tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2024 nonché al contempo le agevolazioni nelle misure già in vigore nell'anno 2023 ad esclusione dell'agevolazione introdotta con la modifica del *Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti* , di cui alla deliberazione consiliare n 26/2022 valevole solo per l'anno 2022;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni

con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, 3° comma, del D.L.vo 28.09.1998 nr. 360, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Atteso altresì che per i Comuni della Provincia di Trento, per effetto del Protocollo d'Intesa fra Provincia, Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 07.08.2002 ai sensi dell'art. 11 del DPGR 28.05.1999 nr. 4/L, tale termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs. 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 22 dicembre 2023, pubblicato nella G.U., serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 ed autorizza altresì fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto in data 07 luglio 2023, ha stabilito di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Vista la deliberazione consiliare nr. 9 di data 13.03.2024 con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, che prevede: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in

occasione della prima variazione utile”;

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

Viste le seguenti deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA):

n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019;

n. 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021;

n. 7/2024/R/RIF di data 23 gennaio 2024;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto in proposito l’art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Vista la L.R. 04.01.1993 nr.1 e ss.mm. e ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 30.04.2001 e modificato con deliberazione consiliare nr. 3 dd. 25.01.2007;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal funzionario contabile dott.ssa Michela Tabarelli e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell’art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall’art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di confermare il piano economico finanziario PEF d'ambito, per le annualità regolatorie 2022-2025, in particolare l'aggiornamento per il biennio 2024-2025, approvato, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMAMBIENTE S.p.A. di data 17.04.2024, opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale;
2. di approvare per l'anno 2024 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota fissa d'ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2024 (€)	Quota variabile tariffa 2024 -rifiuto secco residuo- (€/litro)	Quota variabile tariffa 2024 - imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale- (€/litro)
Categoria non residenti	58,20	16,38	74,58	0,115	0,010
Componenti	Quota fissa d'ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2024 (€)	Quota variabile tariffa 2024-rifiuto secco residuo- (€/litro)	Quota variabile tariffa 2024 imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale (€/litro)
Componenti 1	32,33	9,10	41,43	0,115	0,010
Componenti 2	58,20	16,38	74,58		
Componenti 3	74,37	20,93	95,30		
Componenti 4	97,00	27,31	124,31		
Componenti 5	116,40	32,77	149,17		
Componenti 6	132,56	37,32	169,88		

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota fissa (€/mq.)	Quota spazzamento (€/mq.)	Totale quota fissa tariffa 2024 (€/mq)	Quota variabile tariffa 2024-rifiuto secco residuo (€/litro)	Quota variabile tariffa 2024 imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale (€/litro)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6143	0,1840	0,7983	0,115	0,010
02.Cinematografi e Teatri	0,3943	0,1181	0,5124		
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5501	0,1648	0,7149		
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,8069	0,2417	1,0486		
05.Stabilimenti Balneari	0,5868	0,1758	0,7626		
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4676	0,1401	0,6077		
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,5037	0,4505	1,9542		
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9903	0,2967	1,2870		
09.Case di Cura e Riposo	1,1461	0,3434	1,4895		

10.Ospedali	1,1828	0,3544	1,5372		
11.Uffici, Agenzie	1,3937	0,4175	1,8112		
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5593	0,1676	0,7269		
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2928	0,3873	1,6801		
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,6504	0,4945	2,1449		
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7610	0,2280	0,9890		
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,6321	0,4890	2,1211		
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3570	0,4066	1,7636		
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,9444	0,2829	1,2273		
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2928	0,3873	1,6801		
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9994	0,2994	1,2988		
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	8,8297	2,6454	11,4751		
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,9959	2,0960	9,0919		
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,7673	1,7279	7,4952		
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,5306	0,7582	3,2888	0,115	0,010
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3931	0,7170	3,1101		
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	10,3518	3,1014	13,4532		
27.Ipermercati generi misti	2,5123	0,7527	3,2650		
28.Banchi Mercato generi alimentari	6,3449	1,9009	8,2458		
29.Discoteche, Night Club	1,7513	0,5247	2,2760	0,115	0,010

3. di approvare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, nella misura di 0,283 euro/litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, stabilendo in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
4. di confermare per l'anno 2024, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,018 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2024, nella misura di € 0,026/litro + I.V.A. 10%, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde giardino;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMAMBIENTE S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMAMBIENTE S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;

7. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, in 80 (ottanta) il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza;
8. di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in 12 svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 (ottanta) litri;
9. di stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in Euro 5,00 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in Euro 2,50 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
11. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento, la sostituzione del Comune alle scuole e agli istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa;
12. di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € 80,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
13. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti composte da uno o più soggetti pensionati di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni compiuti entro la data del 1° gennaio di ogni anno, in possesso - oltre che di eventuale reddito di fabbricati per abitazione principale - di un solo reddito derivante da pensione purché non superiore ad € 8.291,66/annui (reddito 2023), aumentato annualmente in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, nonché degli importi previsti dal D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge nr. 127/2007, nella misura del 50% (cinquanta) della parte fissa della tariffa;
14. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d), del Regolamento, la sostituzione del Comune alle utenze Case di cura e riposo, gestite da ONLUS, nella misura del 15% della quota variabile della tariffa;
15. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento, la

sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di 900 litri per manifestazione socio-culturali o eventi aventi i requisiti;

16. di confermare per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 14, 2° comma, lettera f), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 2 anni che utilizza pannolini lavabili, nella misura fissa di € 60,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti, fino a concorrenza della spesa sostenuta, comprovata da idonea documentazione di acquisto;
17. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera g), del Regolamento, la sostituzione del Comune per un importo pari ad € 40,00 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni appartenente a famiglie composte da tre o più figli; la sostituzione opera fino al compimento del 3° anno di età;
18. di dare atto che la spesa presunta di € 8.000,00, derivante dai punti precedenti, fa carico al capitolo 9555/400, missione 9 programma 3 titolo 1, macroaggregato 04, del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024;
19. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AMAMBIENTE S.p.A;
20. provvedimento dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO
2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il vice Sindaco

Piero Morelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)